



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 26.02.2015 n. 87

SETTORE VI

EDILIZIA RESIDENZIALE, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, PROTEZIONE CIVILE
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI


Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12 L.R. n. 6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Comune di Ancona – Variante parziale al PRG per cambio di categoria di intervento dell'edificio sito in via Bartolini, n. 4 – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Destinatari

Settore VI

Ancona, 26.02.2015

Il Dirigente *ad interim* del
Settore
(Ing. Massimo Sbriscia)





II DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;


4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "Comune di Ancona – Variante parziale al PRG per cambio categoria di intervento dell'edificio sito in via Bartolini, n. 4", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 18.11.2014, ns. prot. n. 165194 del 21.11.2014, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art.12 comma 1 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 116699 del 01.09.2014 si disponeva l'avvio del procedimento, e contestualmente, si condividevano, in collaborazione con l'Autorità Procedente, il Soggetto con Competenze Ambientali da consultare, e con successiva nota prot. n. 171417 del 2.12.2014 veniva trasmesso il Rapporto preliminare allo SCA individuato, al fine di acquisirne il rispettivo contributo tecnico in relazione alla assoggettabilità della variante alle procedure di V.A.S.;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Arch. Sergio Bugatti, allegata alla presente determinazione quale parte integrante





(rif. inf. 01) prot. n. 15234 del 2.2.2015;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quale SCA (soggetto competente in materia ambientale) dell'ASUR Marche Area Vasta 2 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;


PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al d.lgs. vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (rif. inf. 01), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva approvazione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità precedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* -, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;





- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- gli articoli:


1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”*;

2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell’organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;
- l’allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni spettanti alla Giunta provinciale n. 90 del 02/04/2014, ad oggetto *“Modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente e conseguente rivisitazione del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”*;
- il Decreto della Presidente n. 2 del 13/10/2014 ad oggetto *“Ing. Massimo Sbriscia - proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato”* con il quale vengono prorogati, fino al 31/10/2016, gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato - conferiti all’Ing. Massimo Sbriscia ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con atti nn. 34/2013 e 12/2014- e, tra gli altri, l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore VI;

D E T E R M I N A

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria prot. 15234 del 2.2.2015 (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto di *“Comune di Ancona - Variante parziale al PRG per cambio categoria di intervento dell’edificio sito in via Bartolini, n. 4”*, pervenuto a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 18.11.2014, ns. prot. n. 165194 del 21.11.2014.
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all’esito della presente verifica di





assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.


**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO:**

fascicolo 110703 706

Ancona, 23.02.2015

Il Dirigente *ad interim* del Settore
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

SB/MC





Comune di Ancona

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CAMBIO DI CATEGORIA DI
INTERVENTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA BARTOLINI, N. 4

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dirigente del Settore ad interim

Ing. Massimo Sbriscia

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Arch. Sergio Bugatti



gennaio 2015



| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PROCEDURA ADOTTATA..... | 3 |
| 1.1 | Normativa in materia di VAS..... | 3 |
| 1.1.1 | Casi di esclusione | 3 |
| 1.2 | Documentazione..... | 3 |
| 1.3 | Avvio del procedimento..... | 4 |
| 1.4 | Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) | 4 |
| 1.5 | Fase di consultazione | 4 |
| 2 | DESCRIZIONE DEL PROGETTO | 6 |
| 2.1 | Localizzazione delle aree oggetto della Variante..... | 6 |
| 2.2 | Obiettivi della Variante..... | 6 |
| 2.3 | Analisi del PRG vigente..... | 8 |
| 2.3.1 | Aspetti urbanistici..... | 8 |
| 2.3.2 | Aspetti paesistici..... | 14 |
| 2.4 | Conformità della Variante con i piani sovraordinati | 14 |
| 2.4.1 | P.P.A.R..... | 14 |
| 2.4.2 | P. T .C. | 15 |
| 2.4.3 | P. A .I. | 15 |
| 2.5 | Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001 | 16 |
| 2.6 | Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008 | 17 |
| 3 | VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S..... | 18 |
| 3.1 | Esame del Rapporto Preliminare..... | 18 |
| 3.2 | Parere istruttorio | 18 |



1 PROCEDURA ADOTTATA

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 *“Linee Guida”*
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 *“Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006, come modificato dai successivi correttivi, individua all’art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all’elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008).

CONCLUSIONE: Dagli approfondimenti svolti dall’ufficio urbanistica del Comune la presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d’applicazione della normativa sulla VAS.

1.2 Documentazione

In data 18.11.2014, prot. n.122704 il Comune di Ancona ha trasmesso la documentazione relativa alla *Variante parziale al PRG per cambio di categoria di intervento dell’edificio sito in via Bartolini, n. 4*, per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Tale documentazione è pervenuta il 18/11/2014 tramite PEC e assunta dal protocollo generale il 21.11.2014 al n. 165194.

La documentazione presentata è la seguente:

1. relazione tecnica;
2. elaborato Grafico;
3. norme tecniche di attuazione;



4. rapporto preliminare VAS.

1.3 Avvio del procedimento

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

I termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) deve provvedere ad emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice Ambiente, risultano così definiti:

| procedimento | data |
|---------------------------------|------------|
| notifica AC | 18/11/2014 |
| scadenza art.12 D.Lgs. 152/2006 | 16/02/2015 |

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che non sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 16.01.2008 n.4, *"L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."*

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

La variante parziale al P.R.G. ha per oggetto un edificio esistente localizzato in via Bartolini, individuato al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 61 part. 160. La variante prevede il cambio di categoria di intervento da CPI 3, ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata, in CPI 8, ristrutturazione edilizia senza vincoli e CPI 9 – demolizione e nuova costruzione.

Conclusioni: Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si sono individuati quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente, i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta 2 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

1.5 Fase di consultazione

L'Autorità Procedente ha trasmesso con nota del 2.12.2014 prot. n. 1714171 il rapporto preliminare all'ASUR Marche Area Vasta 2 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, individuata come SCA.

Conclusioni: Si da atto che risulta pervenuto il parere della ASUR Marche Area Vasta 2 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 163307 del 22.12.2014.

L'ASUR si è espressa come segue:



In riferimento alla vostra nota prot. n. 171417 del 02.12.14 relativa all'oggetto, si è presa visione per gli aspetti di specifica competenza, degli elaborati trasmessi da codesta Amministrazione Provinciale, in particolare del Rapporto Preliminare redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Ancona.

Dalle argomentazioni esposte nella stesura del citato Rapporto Preliminare, l'intervento proposto non sembra evidenziare impatti particolarmente significativi sull'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario.



2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

Il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ha come oggetto un edificio destinato ad abitazione, individuato al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 61 part. 160.

2.2 Obiettivi della Variante

L'edificio ricade in zona territoriale omogenea B di cui al D.M. 1444/68art. Attualmente la norma relativa alla categoria di intervento sull'edificio prevede il CPI3 - "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata". La variante al PRG propone di modificare detta categoria di intervento, sostituendola con le seguenti:

- CPI8 - "Ristrutturazione edilizia senza vincoli"
- CPI9 - "Demolizione e nuova costruzione"



SETTORE IX - URBANISTICA
AREA URBANISTICA
U.O. Urbanistica



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412/416 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425





2.3 Analisi del PRG vigente

2.3.1 Aspetti urbanistici

L'immobile ricade in zona ZT13 "Panoramica di Pietralacroce, regolata dall'art. 51 delle N.T.A del P.R.G.. La variante prevede il cambio di categoria di intervento da:

art. 34 CPI3 - "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata"

a:

- art. 34 CPI8 - "Ristrutturazione edilizia senza vincoli"
- art. 34 CPI9 - "Demolizione e nuova costruzione.




SETTORE IX - URBANISTICA
AREA URBANISTICA
U.O. Urbanistica

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412/416 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



stralcio PRG vigente



Stralcio PRG variante

Segue legenda del PRG



LEGENDA

ZONE A TESSUTO OMOGENEO

1 NUMERO D'ORDINE DI RIPETIMENTO

- ZONA A TESSUTO OMOGENEO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - art. 32-39-40
- ZONA A TESSUTO OMOGENEO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DELLE FRAZIONI - art. 67
- ZONA A TESSUTO OMOGENEO PREVALENTEMENTE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE - art. 61-65

ZONE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE

- ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (centro urbano)
- ZONE RESIDENZIALI DI RECENTE AMPLIAMENTO (periferie)
- ZONE TERZIARIE ED IREZIONALI
- ZONE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

- ZONE DELLA MOBILITÀ - art. 25
- ZONE FISSIDARIE - art. 27
- ZONE PER SERVIZI DI QUARTIERE - art. 28

| | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------------------|
| N | ASLO NOD | M | SCUOLA MATERNA |
| E | SCUOLA ELEMENTARE | O | SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA |
| C | ATTREZZATURE CIVILI | A | CHIESE |
| S | ATTREZZATURE SPORTIVE | SP | ATTI. SPORTIVE PRIVATE |
| PR | PARCHeggi A TAVO | PS | PARCHeggio SOTTERRANEO |
| PM | PARCHeggi MULTIPIANO | V | VERDE ATTREZZATO IN QUARTIERE |
- ZONE PER I SERVIZI URBANI - art. 29

| | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|
| S | ATTREZZATURE SPORTIVE | P | PARCHeggio INT. URBANO |
| C | ATTI. CIVILI URBANI | R | INTE. REGIONI |
| I | ISTRUZIONE SUPERIORE | U | UNIVERSITA' |
| H | ATTI. SANITARE OSPED. | Z | ATTI. SOC. PRODUTTIVE |
| A | ATTREZZATURE RELIGIOSE | T | ATTI. TEC. DISTRIBUTIVE |
| J | CARCERI | X | ATTREZZATURE COMMERCIALI |
- PARCHI URBANI - art. 31
- ATTREZZATURE MILITARI - art. 30



CONTENITORI STORICI

1 NUMERO ORDINE

DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE PROGETTO ART. 70 71

-  PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DEL CENTRO URBANO
-  ESPANSIONE DELLE FRAZIONI - art. 70 ANL 31 - art. 71 APC 25
-  PREVALENTEMENTE TERZIARIE E DIREZIONALI - art. 70 71
-  PREVALENTEMENTE PER SERVIZI QUARTIERE - art. 70 71
-  PREVALENTEMENTE PER SERVIZI URBANI - art. 70 71
-  PREVALENTEMENTE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - art. 70 71

-  PERIMETRO DEL P.P. Q2A
-  PERIMETRO DELLE ZONE A TESSUTO OMogeneO
-  LIMITE DI VINCOLO DI RISPETTO CANTIERALE (vedi anche tavola extraurbana)
-  PERIMETRO DELLE AREE FLORENTINE L.R. 52/74

CATEGORIE PRINCIPALI DI INTERVENTO DEGLI ISOLATI (LA SIMBOLOGIA VA LETTA IN SOVRAPPOSIZIONE CON LA ZONIZZAZIONE DI PIANO)

-  UNIFICATO ESISTENTE
-  RESTAURO art. 34 CP1
-  Risanamento conservativo art. 34 CP2
-  RESTRUZIONE CON VINC. PARZ. INTEGR. FACCIATA art. 34 CP3
-  RESTRUZIONE CON VINCOLO INVEZ. DI SEGME art. 34 CP5
-  RESTRUZIONE CON VINC. PARZ. DI BORDINO DELLA FACCIATA art. 34 CP4
-  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E NUMERO DEI PIANI EDIFICABILI art. 34 CP10
-  INTEGRAZIONE CON NUOVI VOLUMI EDILIZI art. 34 CP6
-  CORPO DI FABBRICA DA DEMOLIRE art. 34 CP7
-  CINTA MURARIA ESISTENTE DA RESTAURARE art. 34 CP11
-  CINTA MURARIA TRACCIATA DA RIVISITINARE art. 34 CP11

CATEGORIE PRINCIPALI DI INTERVENTO DELLE AREE SCOPERTE

-  AREE A VERDE PRIVATE DA MANTENERE O COSTITUIRE - ART. 35 CPA1
-  AREE A VERDE DI INTERESSE NATURALISTICO - ART. 34 CPA2



TIPI D'INTERVENTO RELATIVO AGLI ISOLATI URBANI

- NUOVO ALLINEAMENTO PREVALENTE DI PROGETTO art. 36 T.51
- ALLINEAMENTO DEL FRONTE DEI NUOVI INTERVENTI EDILIZI art. 36 T.52
- PROGETTAZIONE ARCHITETTICA UNITARIA DEI FRONTI DEGLI EDIFICI E DI FREGIO art. 36 T.53
- FRONTE CONTINUO DI LOCALI AD USO COMMERCIALE art. 36 T.54

TIPI D'INTERVENTO RELATIVI AGLI SPAZI PUBBLICI

-  ASSE E LUOGHI PRIVILEGIATI COMMERCIALI art. 37 T.551
-  ASSE E LUOGHI PRIVILEGIATI AMBIENTALI art. 37 T.552
-  ASSE E LUOGHI PEDONALI PER INTERVENTI DI ABBECCO URBANO art. 37 T.553
-  PERCORSI PEDONALI SCOPERTI D'ARRESTARE O DI NUOVA PROGETTAZIONE art. 37 T.554
-  PERCORSI PEDONALI COPERTI DI NUOVA PROGETTAZIONE art. 37 T.555
-  FILARI DI ALBERI D'ALTO FUSTO art. 37 T.556
-  BARRIERE ACUSTICHE NATURALI art. 37 T.557
-  BARRIERE ACUSTICHE ARTIFICIALI art. 37 T.558
-  AREE PARCHEGGIO DEL PROGRAMMA DEI PARCHEGGI (L. N° 122 DEL 24/03/1988) APPROVAZIONE D. D. R. N° 2082 DEL 1/01/2000 (G. U. S. MARCHE N° 108 DEL 28/01/2000)

AREE PROGETTO

(LA SIMBOLOGIA VA LETTA IN SOVRAPPONGIMENTO CON LA ZONIZZAZIONE DI PIANO)

-  AREE DI PROGETTAZIONE UNITARIA PREVALENTEMENTE LIBERE DA EDIFICI art. 70
-  AREE DI PROGETTAZIONE UNITARIA PREVALENTEMENTE CONTINUE art. 71
- PERIMETRO DELLE UNITA MINIME DI INTERV. ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROG. UNITARIA

TIPI DI INTERVENTO DELLE AREE PROGETTO

-  DIR. ORIENT. PREV. PER LA DISPOSIZ. DEI CORPI EDILIZI PRINCIPALI art. 69 T.5A1
-  LUOGHI PEDONALI PER INTERVENTI DI ABBECCO URBANO (PIAZZE) art. 37 T.5B3
-  POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO DEL NUOVO FREGIO CONTINUI DEI CORPI EDILIZI PRINCIPALI art. 69 T.5A2
-  LUOGHI PEDONALI PER INTERVENTI DI ABBECCO URBANO (PIAZZE) art. 69 T.5A3
-  LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO SPAGNOLA DI TORRETTI
-  LIMITE PIANO DEL PARCO NATURALE E DEL COGNERO
-  LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL VABBETTO
-  ZONE MARGINALI E L'EDIFICATO DI TUTELA ASSOLUTA art. 64 T.24
-  FALSI ANDREOTTI art. 64.4

La variante recepisce le prescrizioni indicate nella relazione geologica redatta dal Dott. Geol. S. Cardellini integrando l'art. 51 "ZT13 "Panoramica di Pietralacroce"" nel seguente modo:

Prescrizioni geologiche:

- Si ritiene necessario, in sede progettuale, di far redigere specifiche relazioni geologico-geotecniche con indagini dirette su terreno, (prove in situ e di laboratorio, etc...) per la parametrizzazione geotecnica dei terreni finalizzati alla scelta delle fondazioni più adatte e le opere di contenimento dei terreni sbancati e per tutti gli eventuali interventi da eseguire, secondo quanto espresso nel D.M. 11/03/1988 e NTC di cui al D.M. 14/01/2008.
- Eseguire studi mirati, nonché opportune verifiche di stabilità del versante tenendo presente che l'area stessa a Nord ed Est confina con Via Cagli, ed a Ovest con Via Bartolini, e che sbancamenti non ben progettati potrebbero provocare danni e cedimenti dei corpi stradali confinanti.



- Esecuzione di perforazioni geognostiche fino all'identificazione del substrato e analisi della variazione della falda che come detto varia sensibilmente nell'arco di un anno e potrebbe affiorare in superficie.
- Realizzare sbancamenti non maggiori a 2 mt. e per gli stessi progettare opere di contenimento in c.a. ed evitare di lasciarli aperti sotto l'azione degli agenti atmosferici specialmente durante le stagioni precipitose, evitando tassativamente riporti nelle aree circostanti.
- Progettare gli interventi di costruzione e di sbancamento dei terreni per gli interrati tenendo conto della presenza di costruzioni limitrofe evitando abbassamenti di falda con conseguenti decompressioni dei terreni argillosi intercettati e quindi possibili danni o lesioni alle strutture edificate all'intorno.
- In sede di progettazione dovrà essere valutata la "Invarianza Idraulica" come previsto dall'art.10 della L.R. n° 22/2011.

2.3.2 Aspetti paesistici

L'edificio oggetto di variante non è soggetto alla tutela del D.Lgs. 42/2004.

2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

2.4.1 P.P.A.R.

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

L'edificio in oggetto ricade in zona dei crinali di terza classe (art. 30 del P.P.A.R.).





CRINALI (art. 30)

| | CRINALI | AMBITO DI TUTELA PER LA FASCIA SUBAPPENNINICA DISLIVELLO | |
|--|---|--|------------|
| | | PROVVISORIO | PERMANENTE |
| | DI 1 CLASSE (SOTTENDONO BACINI IDROGRAFICI CON NUMERO D'ORDINE SUPERIORE AL V). | mt. 20 | mt. 7 |
| | DI 2 CLASSE (SOTTENDONO BACINI IDROGRAFICI CON NUMERO D'ORDINE IV E V). | mt. 15 | mt. 5 |
| | DI 3 CLASSE (SOTTENDONO BACINI IDROGRAFICI CON NUMERO D'ORDINE II E III). | mt. 5 | mt. 2 |

Conclusioni: La variante mantiene le norme già vigenti per le aree scoperte, che risultano tutelate con l'inserimento della categoria di intervento sull'area scoperta CPA2 (aree a verde di interesse naturalistico da mantenere o costituire) di cui all'art. 35 delle N.T.A. del P.R.G.

2.4.2 P.T.C.


Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

La modifica proposta con la variante ricade nell'ATO U della Zona Urbana di Ancona ed è esclusa dalla Fascia della Continuità Naturalistica.

Conclusione: La variante è finalizzata esclusivamente a consentire una diversa categoria di intervento su un edificio già esistente e pertanto risulta conforme agli indirizzi del PTC.

2.4.3 P.A.I.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13/02/2004. Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.



Carta del rischio Idrogeologico del PAI

L'area di intervento non interessa zona di rischio del PAI.

Conclusione: Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 si rimanda all'acquisizione del parere di competenza della Provincia di Ancona, mentre per quelli relativi alla verifica di compatibilità idraulica di cui alla L.R. 22/2011, si rimanda al parere della Provincia di Ancona, Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche.

2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R.17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n. 54 del 24.05.2005.

Conclusione: il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Per l'area oggetto di variante, secondo le considerazioni effettuate dal Comune nel rapporto preliminare, il Piano identifica la zona con CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. Alla luce di tale valutazione il Comune ha ritenuto che la variante possa



considerarsi coerente con la classe acustica assegnata dal Piano di Classificazione acustica.

2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle "Norme per l'edilizia sostenibile". Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel rapporto ambientale, che "... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08."

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che " *il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.*

Si prende atto di quanto riportato nel capitolo 2 della relazione allegata alla proposta di variante, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R.14/08.



3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12, prevede il rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del suddetto codice ambiente, ma anche ad argomenti propri del rapporto ambientale.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI

- Descrizione del progetto in variante al Piano
- Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione;
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano;
- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;

SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING

- Verifica di pertinenza e Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e significatività degli effetti;

Il Rapporto preliminare risulta impostato come stabilito dall'allegato I del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., con le ulteriori precisazioni dettate dalle Linee Guida Regionali.

3.2 Parere istruttorio

La variante interessa un edificio esistente destinato a residenza, senza particolari pregi architettonici.

La proposta di variante in esame consiste nella modifica della categoria di intervento sull'edificio prevedendo, in luogo del CPI3 - ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata, le categorie di intervento CPI8 - ristrutturazione edilizia senza vincoli e CPI9 - demolizione e nuova costruzione.

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento,

SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).
2. di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dallo SCA



interpellato (detto parere allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale).

Si ricorda al Comune che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del Codice Ambiente le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.

